



San Marino, 11 maggio 2015/1714 d.f.R

**Prot. n.56470/2015**

**UT/7**

**LETTERA CIRCOLARE**

**Agli Operatori Economici  
interessati e alle Associazioni  
di Categoria**

- LORO SEDI -

**Oggetto: Certificazione telematica dei ricavi di cui al D. D. n. 176/2014.  
Disposizioni per particolari tipologie di attività economiche e di beni.**

Con la presente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Decreto Delegato n.176/2014, si partecipano le disposizioni applicative alternative, relative alla certificazione telematica dei ricavi per alcune tipologie particolari di attività economiche e di beni.

Si precisa che le fattispecie in trattazione sono state segnalate dagli stessi operatori e sono state oggetto di disamina congiunta, come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del succitato Decreto, con la Commissione Permanente per il monitoraggio della fiscalità di cui all'art. 152 della Legge n. 166/2013.

Sono state segnalate e portate all'evidenza oggettive difficoltà di registrazione dei ricavi in via telematica per gli **operatori economici che svolgono l'attività fuori sede (es. artigiani, venditori ambulanti ecc.) e per gli Enti e le Associazioni giuridicamente riconosciute e senza scopo di lucro.**

**Con riferimento alle attività economiche svolte fuori sede** devono riconoscersi le oggettive difficoltà di registrazione telematica dei ricavi che vengono spesso svolte in più luoghi, anche contemporaneamente e da parte dei dipendenti, e si prende altresì atto che non è garantita una copertura su tutto il territorio della rete telefonica mobile e questo limita l'utilizzo del POS mobile per la certificazione telematica dei ricavi, impedendo di fatto la registrazione telematica al momento del pagamento della prestazione.



Per ovviare a quanto precede si è stabilita la seguente modalità operativa, che comunque garantisce e mantiene la certificazione telematica dei ricavi e la registrazione a sistema SMaC della deduzione per il contribuente:

- l'operatore effettuerà una registrazione telematica sul POS WEB della cessione posticipata rispetto al momento del pagamento, ottenendo così anche una riduzione dei costi collegati al POS fisico.

La registrazione posticipata è subordinata **all'utilizzo di un bollettario pre-vidimato dall'Ufficio Tributario**, con compilazione - in loco - al momento del pagamento della prestazione o della cessione, di una bolletta in duplice copia tratta dal summenzionato bollettario, di cui un esemplare deve essere consegnato al cliente a titolo di ricevuta di pagamento, ed uno conservato dall'operatore.

Il documento di cui sopra deve contenere i seguenti dati:

- dati identificativi dell' operatore economico cedente;
- dati identificativi del cessionario con altresì l'indicazione del numero identificativo della SMaC Card ( numero seriale carta e ultime 4 cifre PAN);
- prestazione e/o cessione effettuata (natura, qualità, quantità);
- importo complessivo della cessione e/o prestazione resa;
- firma dell'operatore economico cedente e/o soggetto incaricato o dipendente .

Si sottolinea e ricorda che il bollettario deve essere compilato al momento del pagamento della prestazione sia in presenza di cliente munito di SMaC Card che di cliente sprovvisto della predetta carta, e che successivamente tutte le cessioni devono essere registrate sul portale SMaC.

Entro le 48 ore successive non festive alla cessione o prestazione effettuata, l'operatore economico deve effettuare la corrispondente registrazione telematica di ogni singola operazione come sopra specificato con riferimento ai clienti muniti di carta SMaC, mentre per le cessioni e prestazioni effettuate verso soggetti privi di SMaC può effettuare un'unica registrazione complessiva giornaliera, avendo cura di conservare gli esemplari di sua spettanza dei documenti di ricevuta tratti dal bollettario sopra menzionato.

Il contribuente, titolare di carta SMaC, potrà verificare nei giorni successivi al pagamento che l'operatore economico cedente abbia proceduto alla registrazione telematica, tramite accesso da portale alle sue registrazioni SMaC .



Con riferimento agli **Enti e Associazioni giuridicamente riconosciute e senza scopo di lucro** si precisa che le stesse tramite gli organismi che le rappresentano hanno avanzato richiesta di esonero dall'obbligo di certificazione telematica di cui al Decreto D. n. 176/2014, adducendo quali motivazioni difficoltà logistiche, organizzative, strutturali ed altresì di costi ritenuti non sostenibili per molte di esse .

Nella disamina della fattispecie, pur prendendo atto delle difficoltà oggettive segnalate di registrazione, la richiesta di esonero non può essere riconosciuta, in quanto in evidente contrasto con il dettato normativo, che – si ricorda ed evidenzia- per i predetti Enti ed Associazioni, limita l'obbligo di tracciatura telematica della cessione e/o della prestazione alla sola certificazione SMaC ai fini della deducibilità della spesa in capo al contribuente /associato.

Di contro, ai fini di semplificare le procedure e ridurre altresì i costi, si ritiene che **gli Enti e Associazioni giuridicamente riconosciute e senza scopo di lucro**, in alternativa, possono utilizzare lo stesso sistema di certificazione telematica differita con utilizzo di bollettario pre-vidimato (certificazione effettuata solo ai fini della deducibilità Smac in capo al cessionario), previsto e sopra illustrato per le Attività Economiche svolte fuori sede.

Inoltre su richiesta dei predetti Enti ed Associazioni, si chiarisce e precisa che sono escluse dall'obbligo di certificazione SMaC le quote di iscrizione, le somme ricevute in donazione o come contributo per la realizzazione dei fini ed obiettivi dell'ente, contributi di funzionamento ecc., vale a dire tutte quelle somme di denaro ricevute dagli Enti e/o Associazioni a fronte del quale non vi è una corrispondente cessione di un bene o controprestazione di servizio; diversamente se vi è controprestazione, anche se simbolica e non equivalente dal punto di vista economico e del corrispettivo pagato, deve essere effettuata la registrazione Smac del corrispettivo ricevuto.

Altresì visto il quesito specifico posto in riferimento agli **Agenti Assicurativi**, si chiarisce che, essendo regolati dalla Legge n. 165/2005, **ai sensi dell'art. 100 comma 4 della Legge n. 166/2013, sono esclusi dalla certificazione telematica dei ricavi.**



**Cessioni a distanza a privati (cessioni on line):** con riferimento agli obblighi previsti di consegna della ricevuta al cliente, vista la tipologia, la modalità in cui si svolge la consegna del bene e il relativo pagamento da parte del cliente, gli operatori economici che cedono beni a privati, con i metodi cosiddetti a distanza, sono esentati dall'obbligo di inviare al cliente la ricevuta di registrazione telematica della vendita.

Infine, alcuni chiarimenti in relazione all'obbligo di certificazione telematica dei ricavi e deducibilità SMaC di alcune tipologie particolari di beni e servizi.

**Marche da bollo:** essendo delle imposte sono escluse dalla deducibilità SMaC, ma in capo al cedente - ai fini anche di uniformità operativa e di dati - devono essere certificate telematicamente le relative vendite;

**francobolli:** non sono esclusi dalla deducibilità Smac e devono essere registrati nella certificazione telematica dei ricavi;

**carte/tessere, ricariche telefoniche:** sono escluse dalla deducibilità SMaC ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett d) del Decreto Delegato n.11 del 28 gennaio 2014, ma in capo al cedente sussiste l'obbligo di registrazione telematica - solo fiscale - del relativo ricavo;

**biglietti Gratta e Vinci e Super Enalotto:** considerata la tipologia di prodotto e le sue caratteristiche, si ritiene che non possa configurarsi propriamente come un bene o servizio "nazionalizzato" e sammarinese; pertanto devono intendersi esclusi dalla deducibilità SMaC, ma al pari delle tessere e ricariche telefoniche sussiste - in capo al rivenditore economico sammarinese - l'obbligo di certificazione telematica solo fiscale del ricavo.

L' Ufficio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione.

Distinti saluti.

